



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 088/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 085/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente

Stefano Azzali - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 085/CSA/2021-2022, proposto dal Sig. Idrissa Tourè, tesserato con la società Pisa Sporting Club S.r.l., rappresentato e difeso – come da procura in calce allo stesso reclamo – dall'Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 58 del 9.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.11.2021, l'Avv. Stefano Azzali e udito l'Avv. Mattia Grassani per il Sig. Tourè;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Idrissa Tourè, tesserato con la società Pisa Sporting Club s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 58 del 9.11.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Cittadella/Pisa del 7.11.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *“per avere, al 15° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una gomitata al volto un avversario”*.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica ed in subordine, la commutazione in sanzione pecuniaria della terza giornata di squalifica.

Il ricorrente Idrissa Tourè ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento dallo stesso tenuto nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi del reclamante, nel caso di specie non si è trattato di condotta violenta, ma bensì di condotta gravemente antisportiva atteso che il contatto fra lo stesso e il giocatore avversario è avvenuto in una dinamica di gioco, senza alcuna intenzionalità lesiva da parte del reclamante, con la sola finalità agonistica (essendo i due giocatori impegnati a contendersi la migliore posizione per raccogliere il calcio di rinvio del portiere del Pisa). A ciò si aggiunga che l'avversario del Tourè non ha subito, come riferito nel rapporto del direttore di gara, alcuna conseguenza lesiva, potendo anzi continuare la gara senza ricevere cure sanitarie.

La difesa del reclamante ha infine formulato espressa istanza di supplemento di rapporto arbitrale, scritto o via interpello telefonico.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 novembre 2021, è comparso per il reclamante l'Avv. Mattia Grassani, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione e, segnatamente, in relazione alla qualificazione giuridica della condotta in addebito e, conseguentemente, all'entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuito dall'ordinamento sportivo ai rapporti degli ufficiali di gara circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione

dello svolgimento delle gare, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, il direttore della gara in questione.

Il Sig. Francesco Meraviglia, arbitro della gara Cittadella/Pisa del 7.11.2021, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il fatto è avvenuto in occasione della ripresa del gioco (fermo per una punizione da battersi nella metà campo del Pisa), con i giocatori schierati all'altezza del centro campo, in attesa di ricevere il pallone. Il Tourè – trovandosi in quel momento davanti al calciatore del Cittadella e subendo dallo stesso una marcatura stretta – tentava di prendere spazio e, sbracciando, colpiva l'avversario al volto con il gomito. Si è quindi trattato, ad avviso del direttore di gara, di un gesto di stizza finalizzato a liberarsi dalla stretta marcatura dell'avversario e ad acquisire una posizione di vantaggio rispetto al pallone.

La ricostruzione dei fatti, così come refertati dal direttore di gara e dallo stesso meglio chiariti in occasione dell'interpello telefonico, tra loro combinati e valutati nel loro complesso, inducono questa Corte a ritenere che nel caso di specie la condotta posta in essere dal reclamante non fosse avulsa dall'azione di gioco e dal contesto agonistico, né tanto meno “gratuitamente” aggressiva; in secondo luogo, questa Corte ritiene che la dinamica dei fatti non provi in modo univoco che si sia trattato di un gesto violento a se stante, fattispecie disciplinata dall'art. 38 C.G.S. Si è in altri termini trattato di un gesto certamente scomposto e gravemente antisportivo, ma mosso da finalità agonistiche.

A ciò si aggiunga che, a seguito del fatto, il calciatore avversario non ha avuto necessità dell'intervento dei sanitari non avendo riportato alcun danno fisico. Lo stesso ha ripreso immediatamente il gioco, senza manifestare alcun problema.

Per tali motivi la condotta del calciatore reclamante deve essere qualificata come gravemente antisportiva e non anche violenta.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può quindi che muovere da quanto disposto dall'art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, l'appello proposto dal ricorrente sig. Idrissa Tourè deve essere accolto (essendo pertanto assorbita la domanda subordinata) e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

L'ESTENSORE

Stefano Azzali

IL VICE PRESIDENTE

Umberto Maiello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce